



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA
ITALIANA

CRITERI DI AMMISSIBILITA'
DELLE OPERAZIONI
Errata corrige
ARTICOLO 33 DEL REG. (UE) N. 508/2014

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELLE OPERAZIONI
PO FEAMP 2014/2020

MISURA 1.33: Arresto temporaneo dell'attività di pesca -art.33 del Regolamento (UE) n.508/2014-
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Proprietari di imbarcazioni da pesca
Armatori di imbarcazioni da pesca su autorizzazione del proprietario
Pescatori imbarcati sulle unità che effettuano l'arresto temporaneo obbligatorio
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITA'
Applicazione del CCNL di riferimento ed adempimento di tutto quanto previsto dalle leggi sociali e di sicurezza sui luoghi di lavoro, nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
Assenza di procedure concorsuali e/o di amministrazione controllata;
CRITERI DI AMMISSIBILITA' ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE
Il richiedente non deve aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato o con emissione di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero con applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. per reati contro la Pubblica Amministrazione e per i delitti di truffa aggravata (se il fatto è commesso in danno dello Stato o di un altro ente pubblico:art. 640 co.2 n.1 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.), partecipazione a una organizzazione criminale (art. 416 – bis c.p.), riciclaggio (art. 648 – bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 – ter c.p.), reati di frode o sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del codice penale ed agli artt. 5, 6 e 12 della L. 282/1962.
L'armatore dell'imbarcazione è iscritto nel registro delle imprese di pesca.
Il/i richiedente/i non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art.10 del Reg. (UE) 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo);
Il proprietario ovvero l'armatore è in possesso di tutti i documenti di bordo in corso di validità alla data di inizio dell'arresto temporaneo obbligatorio;
L'armatore richiedente, qualora diverso dal/i proprietario/i, è in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal/i proprietario/i dell'imbarcazione da pesca alla presentazione della domanda di sostegno;
Il pescatore è imbarcato sull'unità oggetto di arresto temporaneo alla data di inizio dell'arresto temporaneo obbligatorio
Il pescatore ha lavorato in mare a bordo di un peschereccio dell'Unione interessato dall'arresto temporaneo per almeno 120 giorni nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno.
Il pescatore non ha ricevuto un sostegno, a norma del presente articolo, per un periodo complessivo superiore a sei mesi nel periodo 2014-2020
L'imbarcazione da pesca è iscritta nel Registro comunitario nonché in uno dei Compartimenti marittimi ricadenti in una delle GSA riportati nei piani indicati di gestione nazionali adottati ai sensi del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio;
Gli attrezzi da pesca riportati sulla licenza sono quelli relativi ai piani di gestione nazionali adottati ai sensi del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio;
L'imbarcazione da pesca è armata e equipaggiata al momento dell'arresto temporaneo.
L'imbarcazione ha svolto un'attività di pesca in mare per almeno 120 giorni nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno.
L'imbarcazione non ha ricevuto un sostegno, a norma del presente articolo, per un periodo complessivo superiore a sei mesi nel periodo 2014-2020
CRITERI DI AMMISSIBILITA' RELATIVI ALL'OPERAZIONE
L'operazione rientra nell'ambito di applicazione della misura di riferimento del relativo bando